



TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

PROC. N. 4639/2019 V.G.

Il Giudice,

letto il ricorso con cui e hanno domandato di essere ammessi ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, nello specifico, hanno proposto la domanda di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 *ter* legge n. 3/2012;

rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett a) della legge n. 3/2012 e che sussistono i requisiti soggettivi indicati dal comma 2 dell'art. 7 della citata legge;

rilevato che i debitori hanno depositato la documentazione richiesta dagli art. 9, commi 2 e 3, e 14 *ter*, comma 3, della legge n. 3/2012;

preso atto che il professionista nominato dal Tribunale ed incaricato di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti all'organismo di composizione della crisi, dott. Luigi Sica, verificata la completezza della documentazione depositata con la domanda e l'attendibilità dei dati forniti dal debitore e dai creditori ha concluso la sua relazione attestando che *“la domanda di liquidazione del patrimonio presentata rispetta i requisiti*

*previsti dalla legge agli artt. 14 *ter* e successivi della l. 3/2012 e che quest'ultima è l'unica alternativa per garantire il miglior soddisfacimento di tutti i creditori [...] La somma mensile messa a disposizione è vincolata al mantenimento del posto di lavoro dei debitori”*;

considerato che il suddetto Professionista non ha rilevato la sussistenza di atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinques* legge n. 3/2012;

rilevato che il piano proposto prevede la liquidazione dell'intero patrimonio dei ricorrenti, ad eccezione dei beni mobili impignorabili, e la messa a disposizione dei creditori del loro reddito da lavoro per la quota eccedente il mantenimento della famiglia;

considerato che il patrimonio liquidabile dei creditori risulta composto dai seguenti beni, meglio descritti nell'istanza e nell'attestazione del professionista:

- un immobile di proprietà



- un immobile di proprietà
- un motociclo di proprietà
- un'autovettura di proprietà

rilevato che i suddetti beni immobili risultano essere oggetto di un procedimento di esecuzione forzata immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Ivrea

, nel quale la vendita non risulta ancora essersi perfezionata;

ritenuto che, in parziale accoglimento dell'istanza proposta dai ricorrenti, vada esclusa la liquidazione dell'autovettura di proprietà, che, oltre a risultare necessaria per il raggiungimento del posto di lavoro e per l'accompagnamento della figlia a scuola, risulta di scarso valore, e debba invece essere venduto il motociclo del, che risulta avere un valore stimato percentualmente non irrisorio rispetto all'attivo complessivamente realizzabile;

ritenuto che il Liquidatore nominato debba procedere alla liquidazione dei beni immobili e mobili con modalità di vendita che consentano di perseguire il maggior soddisfacimento dei creditori, e dunque con idonea pubblicità e invito a manifestazioni di interesse;

rilevato che i ricorrenti risultano percepire mensilmente un reddito da lavoro complessivo di € 2.914,83 e che la stima delle spese mensili per il mantenimento del nucleo familiare sono riepilogate nel prospetto a pag. 10 e 11 del ricorso;

ritenuto congruo, alla luce di tali elementi, definire il limite di quanto occorre al mantenimento dei ricorrenti e del loro nucleo familiare nella misura di € 1.800,00 al mese;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione dei beni mobili e immobili di e, escludendo dalla liquidazione i mobili impignorabili, l'autovettura di proprietà e le somme necessarie al mantenimento dei ricorrenti, quantificate in 1.800 mensili;

nomina

liquidatore il dott. Luigi Sica, con studio in Torino, c.so De Gasperi 46/b, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui all'art. 14 *sexies* L. 3/12

dispone

che, sino all'emanazione del decreto di chiusura della liquidazione di cui all'art. 14 *novies* comma 5 Legge 3/, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

dispone

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati a cura del Liquidatore, sul sito internet del Tribunale di Torino, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

dispone



che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante;

ordina

che il debitore consegni al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;

dispone

che i debitori possano trattenere i proventi dalle loro attività lavorative percepiti a qualunque titolo nel limite indicato nel piano di liquidazione, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti;

ordina

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del Liquidatore.

Si comunichi.

Torino, 3 aprile 2019

Il Giudice
(Stefano Miglietta)

